C.I.S.S. 38
CONSORZIO INTERCOMUNALE
DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

Via Ivrea, 100 - 10082 CUORGNÉ' (TO) Sito web: http://www.ciss38.it
protocollo@ciss38.it ☎ 0124/657931 C.F. / P.I. 07262240018

ALL. 4 alla Determina a contrarre n.. del…

SERVIZIO DI SOSTEGNO PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE AD ALUNNI IN CONDIZIONE DI DISABILITÁ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO, PERIODO

01.09.2025 - 31.08.2027

PROGETTO DEL SERVIZIO

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

Via Ivrea, 100 - 10082 CUORGNÉ' (TO) Sito web: http://www.ciss38.it
protocollo@ciss38.it ☎ 0124/657931 C.F. / P.I. 07262240018

Sommario

ART. 1 – OBIETTIVO DEL SERVIZIO 4
ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO 5
ART. 3 – ENTE APPALTANTE 6
ART. 4 – AMBITO TERRITORIALE 6
ART. 5 – DESTINATARI 6
ART. 6 – DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO 7
ART. 7 – MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ 8
ART. 8 – OPZIONE DI PROROGA DEL CONTRATTO 9
ART. 9 – CARATTERISTICHE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 9
ART. 10 – COMPITI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE 12
ART. 11 – COSTI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE 14
ART. 12 – CARATTERISTICHE DEL PERSONALE 15
ART. 13 – ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO 18
ART. 14 – SCIOPERO 19
ART. 15 – MONTE ORE BIENNALE DEL SERVIZIO 19
ART. 16 – MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO 22
ART. 17 – DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE 22
ART. 18 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 23
ART. 19 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI 23
INTERPRETATIVI 23
ART. 20 – DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO 24
ART. 21 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE 24
ART. 22 - APPLICAZIONE DEL D.LGS 81/2008, SICUREZZA E PREVENZIONE DEI RISCHI 25
ART. 23 - OTTEMPERANZA AL D.LGS. N. 196/2003 E S.M.I. 26
ART. 24 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO 26
ART. 25 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO 27
ART. 26 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 27
ART. 27 - RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE 28
ART. 28 - CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO 28
ART. 29 - PENALITÀ 28
ART. 30 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE 30

Via Ivrea, 100 - 10082 CUORGNÉ' (TO) Sito web: http://www.ciss38.it
protocollo@ciss38.it ☎ 0124/657931 C.F. / P.I. 07262240018

ART. 31 - TRACCIABILITÀ PAGAMENTI 31
ART. 32 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO 31
ART. 33 – SUBAPPALTO 31
ART. 34 - TUTELA DEI LAVORATORI 32
ART. 35 - CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARSI AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO 32
ART. 36 – CLAUSOLA SOCIALE 33
ART. 37 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 34
ART. 38 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE 35
ART. 39 – RESPONSABILITÁ ED OBBLIGHI, ASSICURAZIONI 36
ART. 40 – CAUZIONE PROVVISORIA 38
ART. 41 – CAUZIONE DEFINITIVA 39
ART. 42 – RECESSO 40
ART. 43 – OBBLIGATORIETA' DELL'OFFERTA 40
ART. 44 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 40
ART. 45 – SPESE CONTRATTUALI 40
ART. 46 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI 41
ART. 47 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ 41
ART. 48 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE 41
ART. 49 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 42
ART. 50 – ACCETTAZIONE DELLE PRESCRIZIONI E DELLE CLAUSOLE 42
ART. 51 – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE 42
ART. 52 - FORO COMPETENTE 43
ART. 53 – DISPOSIZIONI FINALI 43
ART. 54 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO 43

ART. 1 – OBIETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio per il sostegno per l'autonomia e la comunicazione di alunni con disabilità è un servizio pubblico essenziale, che rientra tra i diversi interventi finalizzati alla piena attuazione del diritto allo studio e, pertanto, è da considerarsi ad ogni effetto di legge servizio di pubblico interesse.
L'Assemblea Consortile con propria deliberazione n. 2 del 21.02.2017 ha dato esecuzione al comma 4 dell'art. 4 dello Statuto consortile, stabilendo che la gestione del Servizio di sostegno all'autonomia e la comunicazione ad alunni in situazione di disabilità in ambito scolastico, è a tutti gli effetti, tra i servizi stabilmente assegnati dai Comuni al Consorzio.

La normativa di riferimento è la seguente:

- L. n. 104 del 05.02.1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- L. n. 328 del 08.11.2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- L.R. n.1 del 08.01.2004 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento;
- L.R. n. 28 del 28.12.2007 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa";
- D.lgs. n. 66 del 13.04.2017 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità".

La Legge 104/1992 indica come obiettivi dell'integrazione scolastica delle persone con disabilità la crescita negli apprendimenti, nella comunicazione, nella socializzazione e negli scambi relazionali.
L'obiettivo generale del servizio oggetto di appalto è quello di garantire agli alunni in condizione di disabilità grave, gravissima o con esigenze educative speciali, un supporto al loro sviluppo psico-fisico, alla capacità di socializzazione e all'acquisizione di autonomie funzionali e relazionali, in stretta collaborazione con gli organismi scolastici e le famiglie di riferimento, i servizi sociali e sanitari non in un'ottica compensativa, ma di progettazione partecipata.

Obiettivi generali che il servizio si prefigge sono:

- promuovere lo sviluppo psico-fisico dei bambini, alunni e studenti con disabilità attraverso interventi assistenziali e/o educativi individualizzati, che stimolino la conquista dell'autonomia personale e agiscano sulle capacità di relazione e socializzazione nell'ambiente scolastico;
- garantire e promuovere il diritto allo studio dei soggetti con disabilità, superando l'isolamento attraverso attività complementari di natura assistenziale-educativa, distinte dal sostegno scolastico;
- promuovere l'integrazione fra scuola, famiglia e società.

Il servizio per il sostegno per l'autonomia e la comunicazione si realizza attraverso interventi educativi, interventi di cura della persona e di fruizione dei servizi scolastici (accompagnamento ad attività sportive, laboratoriali etc.), in collaborazione con il personale scolastico, ed eventuali accompagnamenti ad attività scolastiche che si svolgono in sede diverse dalla scuola (gite, uscite didattiche etc.) orientati allo sviluppo delle autonomie personali e sociali e al supporto in ambito didattico, in collaborazione con gli insegnanti.

Gli educatori dovranno collaborare alla definizione di strategie relazionali da attivare sia dal gruppo dei pari che parte del personale che opera all'interno del contesto scolastico, tenendo conto del

contesto del gruppo classe, delle criticità e delle risorse presenti per lavorare sulla costruzione di ambiti di accoglienza, allestimento degli spazi con l'obiettivo di favorire l'inclusione del minore con disabilità.

Trattandosi di servizi ed interventi da svolgersi a diretto contatto con bambini e ragazzi con disabilità, l'Appaltatore è comunque tenuto, nella selezione del personale, a verificare con le modalità che riterrà opportune, il possesso delle seguenti capacità:

- attitudine e motivazione al contatto ed al sostegno di chi si trova in situazioni di disabilità e/o disagio sociale;
- spirito di iniziativa di fronte agli imprevisti;
- spirito di osservazione e di comprensione dei bisogni, anche non espressi;
- capacità di lavorare in équipe e con i servizi in rete;
- capacità di organizzare il lavoro;
- capacità di analisi dei bisogni nella loro complessità;
- capacità di proporre soluzioni progettuali innovative per il benessere dell'alunno;
- flessibilità nella gestione di eventuali criticità.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento della gestione del servizio per il "Sostegno per l'autonomia e la comunicazione di alunni in situazione di accertata condizione di disabilità psico-fisica frequentanti le Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado" residenti nei Comuni afferenti il C.I.S.S. 38 (d'ora in poi anche Consorzio), e frequentanti le Scuole del territorio o dei Comuni limitrofi.
L'attivazione dell'Assistenza per il sostegno all'autonomia e alla comunicazione presuppone un intervento educativo di mediazione tra l'alunno con disabilità e il gruppo classe, mediante interventi di accompagnamento e di supporto ai processi di formazione e socializzazione, attraverso la valorizzazione e l'utilizzo delle competenze dell'alunno, la promozione di un clima di accoglienza e l'ascolto nei contesti di relazione, attraverso la sinergia con il personale docente, le famiglie e i tecnici specialisti dell'ASLTO4 e del Consorzio.
L'obiettivo generale del servizio oggetto di appalto è quello di garantire agli alunni in condizione di disabilità grave, gravissima o con esigenze educative speciali un supporto al loro sviluppo psico-fisico, alla capacità di socializzazione e all'acquisizione di autonomie funzionali e relazionali, in stretta collaborazione con gli organismi scolastici e le famiglie di riferimento, i servizi sociali e sanitari non in un'ottica compensativa, ma di progettazione partecipata.

Per garantire un servizio maggiormente rispondente alle esigenze dei destinatari, l'organizzazione e la collaborazione tra il Consorzio e l'Appaltatore, devono essere ispirate al principio di flessibilità.

Le finalità che si intendono da perseguire sono le seguenti:

- promuovere e sviluppare le potenzialità di ogni alunno nel campo dell'autonomia personale e della comunicazione;
- migliorare la qualità della vita dei bambini, alunni e studenti con disabilità incrementando il benessere e l'efficacia dell'esperienza scolastica;
- favorire lo sviluppo della socializzazione in ambito scolastico;
- promuovere una reale inclusione della persona con disabilità all'interno dei diversi cicli scolastici.

L'Assistenza per l'autonomia e la comunicazione si intende ad integrazione - e non in sostituzione - delle attività assistenziali di base e didattiche già in atto e di competenza dell'Istituzione Scolastica.

Al fine di meglio descrivere il servizio oggetto dell'appalto, si riportano qui di seguito le funzioni caratteristiche dell'operatore:

- all'operatore competono compiti specifici che lo differenziano dall'insegnante di sostegno, con cui deve però cooperare in sinergia, secondo gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), predisposto dall'Istituzione Scolastica di riferimento;
- le sue funzioni devono essere anche distinte da quelle dell'assistenza di base igienico-personale, affidata ai collaboratori scolastici;
- si tratta di un operatore qualificato che facilita la comunicazione dello studente con disabilità con le persone che interagiscono con lui, e in particolare:
    - stimola lo sviluppo delle abilità sociali (relazionali e di comunicazione);
    - promuove l'autonomia motoria;
    - media tra l'allievo con disabilità ed il gruppo classe per potenziare le relazioni tra pari;
    - supporta lo studente con disabilità nella partecipazione alle attività scolastiche;
    - partecipa alla programmazione didattico-educativa;
    - partecipa alle riunioni di rete con gli operatori scolastici e socio-sanitari in vista di progetti intervento.

ART. 3 – ENTE APPALTANTE

Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali C.I.S.S. 38, con sede in Cuorgné (TO), Via Ivrea n. 100, C.A.P. 10082, tel. 0124/657931, e-mail PEC ciss38@pec.it, email protocollo@ciss38.it, URL www.ciss38.it.

ART. 4 – AMBITO TERRITORIALE

L'ambito territoriale di riferimento per l'erogazione del servizio è quello relativo alle sedi delle Istituzioni Scolastiche frequentate dagli alunni con disabilità residenti nei quarantuno Comuni aderenti alla gestione di seguito riportati: Agliè**,** Alpette, Bairo, Borgiallo, Bosconero, Busano, Canischio, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Ceresole Reale, Chiesanuova, Ciconio, Cintano, Colleretto Castelnuovo, Cuorgnè, Favria, Feletto, Forno Canavese, Frassinetto, Ingria, Locana, Lombardore, Lusigliè, Noasca, Oglianico, Ozegna, Pertusio, Pont Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Ribordone, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Ronco Canavese, Salassa, San Colombano, San Ponso, Sparone, Valperga, Valprato Soana.
Si precisa che in casi particolari di bambini residenti nei Comuni sopra elencati ma frequentanti Istituti Scolastici situati al di fuori degli stessi, lo svolgimento del servizio potrà aver luogo nel territorio di Comuni non afferenti al Consorzio.
In casi particolari di minori non residenti nei comuni del Consorzio, ma ivi temporaneamente domiciliati, il servizio potrà essere svolto a seguito di specifica valutazione da parte del Comune di residenza con relativo sostenimento del costo.

ART. 5 – DESTINATARI

I destinatari sono i minori residenti nei Comuni di pertinenza del Consorzio, in base alla normativa attuale, in condizione di disabilità ai sensi della L. n. 104/92 e della documentazione socio-sanitaria così come previsto dalla D.G.R. 34-13176 del 01.02.2010 e ss.mm.ii. e frequentanti le Scuole d'Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado del territorio.

Gli elementi dell'affidamento del servizio al Consorzio da parte dei Comuni ai fini del servizio sono:

- individuazione degli alunni con disabilità attraverso un accertamento collegiale e condiviso da parte della Commissione Tecnica Interistituzionale;
- predisposizione dei Profili Descrittivi di Funzionamento con relativi Progetti Multidisciplinari comprensivi sia della Diagnosi funzionale e sia del Profilo dinamico funzionale così come previsto dall'Accordo di Programma con la presenza ed il coinvolgimento di tutti gli attori del percorso di integrazione (famiglia, referente sanitario, docente referente, eventuali altri operatori);
- equità ed omogeneità degli interventi per tutti i minori indipendentemente dalla residenza.

Per l'attivazione del Progetto Personalizzato di Assistenza alla Comunicazione si rimanda all'art. 9 del presente Capitolato.

ART. 6 – DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata dal 01.09.2025 al 31.08.2027 (escluse eventuali opzioni), secondo l'articolazione del calendario scolastico regionale, con eventuale possibilità di rinnovo da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al successivo articolo 8.

È facoltà del C.I.S.S. 38, qualora, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023, ne ricorressero i presupposti, richiedere l'anticipata esecuzione del contratto nell'attesa del perfezionamento degli atti amministrativi e contrattuali. In tal caso l'appaltatore s'impegna a rispettare tutte le norme del presente Capitolato, fatte salve quelle incompatibili con l'anticipata esecuzione.
L'operatore economico aggiudicatario deve rendersi disponibile ad iniziare il servizio a seguito dell'approvazione della proposta di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto.
L'importo a base d'asta è di **€ 855.678,10** esclusa IVA. Tale importo comprende i costi della manodopera calcolati con riferimento alle tabelle allegate al Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dipartimento per le Politiche del Lavoro, Previdenziali, Assicurative e per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro n. 30 del 14.06.2024.

L'Appaltatore deve applicare nei confronti del personale dipendente condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. – settembre 2025 – per i lavoratori delle Cooperative del settore Socio Sanitario, assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo, sottoscritto dalle maggiori OO.SS.. I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
Per le specifiche condizioni economico-normativo da applicarsi al personale impiegato nell'appalto si rimanda all'art. 35 del presente Capitolato.

L'importo complessivo è al netto di Iva.
Per le specifiche riguardanti l'importo totale presunto del contratto si rimanda al documento di Prospetto Economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio.

Non verranno riconosciuti all'aggiudicatario del contratto di appalto, qualora venisse disposta in conseguenza di provvedimenti di Autorità Pubbliche la sospensione totale o parziale delle attività oggetto dell'appalto, eventuali indennizzi e/o ulteriori importi a qualsiasi titolo o causa, fermo restando il pagamento delle prestazioni che verranno effettivamente rese.

I corrispettivi dovuti all'Appaltatore dal C.I.S.S. 38, per la prestazione del servizio oggetto del presente appalto, saranno stabiliti sulla base dell'offerta economica presentata in sede di gara, offerta che dovrà essere formulata sotto forma di ribasso percentuale da applicarsi sul costo orario posto a base di gara in relazione alle varie figure professionali previste.
L'offerta formulata dall'Appaltatore per il servizio oggetto del presente appalto s'intende onnicomprensiva di ogni onere connesso, nessuno escluso, salvi gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso.
Nessun altro compenso spetterà all'Appaltatore per il servizio oggetto del presente appalto.
Pertanto l'Appaltatore, nel formulare l'offerta, dichiara di aver tenuto conto e di assumersene carico, di tutti gli oneri necessari per lo svolgimento del servizio, anche se questi ultimi non risultano specificatamente indicati nel presente Capitolato.
Il corrispettivo contrattuale è determinato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e previsioni, ed è, pertanto, fisso ed invariabile in aumento, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea, fatta salva la revisione periodica di cui al successivo capoverso del presente articolo.

Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, modificato ed integrato dal correttivo D.Lgs. n. 209/2024, qualora nel corso di esecuzione del contratto si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, i prezzi saranno aggiornati, a partire dal secondo anno dell'affidamento, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.
In conformità ai commi 3 e 4 dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, si utilizza l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie elaborato dall'ISTAT. L'indice utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del corrispettivo. La prima revisione sarà effettuata a partire dal secondo anno con decorrenza da agosto 2026, con riferimento all'incremento intercorso nel periodo da settembre 2025 ad agosto 2026.
Oltre al suddetto adeguamento non sarà riconosciuta alcuna forma di revisione del corrispettivo.

Si precisa che tutti gli importi indicati nel presente art. 6 sono al netto di IVA, qualora dovuta.

ART. 7 – MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

Fermo quanto previsto dall'articolo 60 del D.Lgs. n. 36/2023 le clausole di revisione dei prezzi, per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del succitato Decreto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per mesi 6 (sei), e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del rapporto negoziale agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
In tale ipotesi, il presente contratto si risolverà automaticamente, senza alcun compenso per la ditta appaltatrice a decorrere dal subentro del nuovo gestore.

Inoltre, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, il C.I.S.S. 38, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza

del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario; in tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il contratto potrà essere modificato per esigenze del beneficiario:

a) qualora cambino le condizioni psicofisiche dei cittadini beneficiari;
b) quando siano necessari interventi d'urgenza ovvero intervengano eventi particolari o progettualità innovative, anche promosse da leggi e normative nazionali e regionali, non previste dal contratto;
c) qualora si verifichino variazioni nelle disponibilità di bilancio; in particolare il corrispettivo annuo presunto potrà subire variazioni in diminuzione in relazione all'eventuale diminuzione dell'entità dei trasferimenti regionali e nazionali destinati a finanziare i Servizi appaltati, con correlativa e proporzionale diminuzione delle prestazioni richieste all'Appaltatore;
d) qualora sia necessario un riequilibrio nell'allocazione delle risorse connesso anche a modificazioni dei bisogni nel territorio afferente al C.I.S.S. 38.

All'Appaltatore potranno essere affidati servizi aggiuntivi e/o complementari di supporto amministrativo e prestazioni professionali in ambito sociale, socio-sanitario e psico-pedagogico – strettamente collegate a quelle oggetto della prestazione principale – qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si rendano disponibili specifici finanziamenti, anche ad opera di Enti terzi.

ART. 8 – OPZIONE DI PROROGA DEL CONTRATTO

In conformità all'art. 120 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023, a richiesta del Consorzio, è possibile estendere la scadenza negoziale e prorogare la durata del contratto per anni 2 (due), anche di anno in anno, previa valutazione positiva del servizio svolto, mantenendo inalterato il contenuto negoziale.
In virtù dell'opzione di proroga, il contraente originario è obbligato ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.
L'opzione verrà esercitata non oltre il termine della fine di giugno precedente l'anno scolastico per il quale si intende rinnovare il contratto.

ART. 9 – CARATTERISTICHE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'assistenza all'autonomia e alla comunicazione è da considerarsi attività interconnessa con quella educativa e didattica secondo un progetto unitario che vede coinvolti tutti gli operatori in un unico disegno formativo.
Il Servizio è svolto nelle sedi scolastiche e deve essere gestito in stretta collaborazione con il Servizio Sociale Professionale territoriale dell'Area Integrativa del Consorzio secondo le modalità contenute nel presente capitolato.
Per garantire una corretta e funzionale gestione del servizio, con un'efficace integrazione fra le diverse componenti che concorrono al suo funzionamento, viene identificato quale riferimento del servizio in oggetto del presente appalto il Responsabile dell'Area Integrativa.

L'Operatore del servizio **NON SI SOSTITUISCE** alla figura dell'insegnante di sostegno statale né al personale A.T.A.

Al Consorzio compete:

1) l'individuazione degli obiettivi del servizio;
2) la supervisione complessiva degli interventi attivati e la verifica circa il corretto raggiungimento degli obiettivi indicati nei progetti personalizzati;
3) il controllo e la vigilanza del servizio gestito dall'Appaltatore, nei modi ritenuti più idonei compreso l'accertamento dei requisiti e sopralluoghi nell'ambito in cui è prestato il servizio;
4) la verifica dei risultati sulla base degli obiettivi generali e specifici stabiliti all'inizio dell'anno scolastico;
5) la verifica del livello di soddisfazione della famiglia e della scuola;
6) la promozione e l'individuazione di azioni rete/sistema tra organizzazioni e operatori coinvolti.

Prima dell'avvio di ogni anno scolastico in base a quanto valutato ed autorizzato dalla Commissione Tecnica Interistituzionale, l'Appaltatore e il Consorzio concordano:

1) gli incontri di monitoraggio tra il Responsabile Area Integrativa, il Referente Area Integrativa ed il Responsabile individuato dall'Appaltatore;
2) la programmazione di eventuali incontri di presentazione del servizio e degli operatori alle famiglie degli alunni;
3) le modalità di verifica dei progetti personalizzati.

A) Procedura per attivare il progetto personalizzato di assistenza alla comunicazione:

a. Il Consorzio richiede alle Istituzioni Scolastiche la documentazione necessaria per la valutazione del progetto del singolo alunno, secondo la normativa vigente, ad oggi nello specifico la Diagnosi Funzionale o Profilo Descrittivo di Funzionamento, il Progetto Educativo Individualizzato, di seguito P.E.I. e la richiesta di attivazione del servizio di assistenza scolastica all'autonomia e alla comunicazione di ciascun alunno.

b. Le richieste sono valutate all'interno di una Commissione Tecnica Interistituzionale che ha i seguenti compiti:
   - raccogliere le richieste di assistenza scolastica all'autonomia e alla comunicazione provenienti dalle Istituzioni Scolastiche;
   - verificare che tutte le Istituzioni Scolastiche coinvolte abbiano attivato le risorse di loro competenza;
   - valutare ogni singola situazione in base alla documentazione socio-sanitaria prodotta;
   - individuare la figura professionale idonea (educatore/OSS);
   - attribuire, in base alle risorse disponibili, il numero di ore settimanali di assistenza scolastica all'autonomia e alla comunicazione;
   - raccogliere la documentazione relativa all'andamento del servizio che viene consegnata annualmente al Consorzio al termine di ogni anno scolastico.

c. Il Consorzio comunica all'Appaltatore la data di attivazione del servizio, l'elenco degli allievi beneficiari del servizio, il relativo monte ore settimanale, la figura professionale necessaria con eventuale sostituzione urgente ed immediata in base al bisogno assistenziale del minore.

d. L'Appaltatore deve procedere come segue:
   - individuare l'operatore di riferimento da destinare ad ogni singolo alunno prevedendo già un operatore in grado di garantire le eventuali sostituzioni;
   - comunicare al Consorzio, 5 giorni prima dell'inizio dell'intervento richiesto, l'elenco degli operatori assegnati a ciascuno alunno, allegando CV e carta d'identità;

- avviare gli interventi nella data indicata dal Consorzio;
- elaborare e consegnare il Progetto Personalizzato per ogni minore entro il 31 ottobre dell'anno scolastico in corso, salvo diverso accordo concordato con il Responsabile dell'Area Integrativa.

e. Per le richieste successive all'inizio dell'anno scolastico, in seguito a formale comunicazione del Consorzio, l'appaltatore deve:
- adottare, per l'avvio dell'intervento, la medesima procedura di cui sopra;
- elaborare e consegnare entro 5 settimane il Progetto Personalizzato al Consorzio.

f. Il Progetto Personalizzato sarà oggetto di validazione da parte del Consorzio.

B) Assenza dell'alunno in carico

a. In caso di assenza non programmata, temporanea e imprevista dell'alunno, l'operatore informa tempestivamente il Responsabile del Servizio dell'Appaltatore (di cui al successivo art. 10) e può restare a scuola (solo ed esclusivamente nel corso della prima giornata di assenza) per attività correlate allo svolgimento del programma dell'alunno assente.
b. Nel caso in cui l'operatore sia invece stato avvertito in tempo utile dell'assenza del minore, in quella giornata non sarà in servizio per le ore previste in favore dell'alunno stesso e non si potranno recuperare in seguito.
c. Qualora l'assenza dell'alunno sia programmabile (es. ricovero ospedaliero), il Responsabile dell'Area Integrativa del Consorzio valuta le eventuali modalità di utilizzo del monte ore.

C) Assenze e sostituzioni dell'operatore

L'Appaltatore deve garantire l'effettiva e costante presenza del personale occorrente per lo svolgimento del servizio. A tal fine devono essere previste adeguate modalità per le sostituzioni degli operatori in caso di malattie, aspettative, congedi, assenze in genere.
La sostituzione degli operatori assenti per causa programmabile (aspettativa, maternità, etc.) deve avvenire previa presentazione del nuovo operatore al servizio sociale con cui si opera in équipe e ai beneficiari interessati dagli interventi, fatta salva una precedente conoscenza del minore da parte dell'operatore incaricato della sostituzione.

Di tutte le assenze e relative sostituzioni deve essere data immediata comunicazione al Responsabile dell'Area Integrativa del Consorzio.
È responsabilità dell'Appaltatore comunicare tempestivamente la sostituzione degli operatori.

Prima dell'inizio del servizio, e comunque non oltre le ore 9.00, l'Appaltatore deve comunicare l'assenza dell'operatore alla Scuola e alle famiglie dei beneficiari, e tramite e-mail al Consorzio indicando, non appena possibile quanto segue:

1. il periodo di assenza;
2. il nominativo del sostituto;
3. per le situazioni di particolare gravità individuate concordemente dal Consorzio e dall'Appaltatore, lo stesso dovrà attivare immediatamente la sostituzione del personale.

Per tutti gli altri casi, la sostituzione dovrà essere garantita entro 24 ore dall'assenza; l'Appaltatore, quando possibile, individua un solo sostituto, in possesso di relativa qualifica, per l'intero periodo di assenza.

L'Appaltatore dovrà fornire i nominativi ed i curricula del personale impiegato per le sostituzioni ed i reintegri.

D) Orario dell'intervento

La distribuzione del monte ore settimanale sarà concordata con le insegnanti di classe, di sostegno e l'operatore del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione sulla base del P.E.I. e comunicato al Consorzio all'avvio dell'intervento.
Il servizio dovrà essere prestato nei mesi relativi al calendario scolastico, nei cinque giorni settimanali feriali e nella fascia oraria 8.00/16.30, con possibile anticipo, posticipo o estensione per esigenze particolari ed eccezionali, come la possibilità di interventi continuativi, diurni e notturni, in occasioni di uscite didattiche e gite.
L'appaltatore dovrà comunicare entro 5 (cinque) settimane dall'avvio dell'intervento di assistenza all'autonomia e alla comunicazione i nominativi degli operatori assegnati ai singoli minori individuando lo specifico calendario.

E) Gite e uscite didattiche

L'operatore dovrà partecipare a gite e uscite didattiche comprese nel progetto scolastico se la sua presenza sarà ritenuta necessaria e richiesta espressamente dalla scuola in accordo con il Responsabile dell'Area Integrativa.
La scuola che richiede la presenza dell'operatore dovrà inviare al Responsabile della Ditta aggiudicataria e congiuntamente al Consorzio, tramite e-mail, la richiesta con almeno 30 giorni di preavviso indicando giorno, ora di partenza, orario di rientro e luogo dove si svolgerà l'uscita al fine di agevolare l'organizzazione del servizio.
L'Appaltatore dovrà comunicare all'operatore interessato la sua partecipazione all'uscita didattica e, congiuntamente, effettuare comunicazione formale alla scuola e al Responsabile dell'Area Integrativa, confermando la presenza dell'operatore.
Tutte le ore di prestazione in più saranno poi recuperate dall'operatore con modalità e tempi da concordare con il Responsabile del Servizio della ditta aggiudicataria e congiuntamente con il Responsabile dell'Area Integrativa, comunque all'interno del monte ore annuale destinato all'alunno.

ART. 10 – COMPITI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve garantire l'effettiva e costante presenza del personale, senza alcuna soluzione di discontinuità e diminuzione, se non preventivamente autorizzata.
L'Appaltatore identifica tra il proprio personale un Responsabile ed un eventuale sostituto che concorderà con il Consorzio la programmazione e gli obiettivi della gestione del servizio.
Il Consorzio ha la responsabilità di garantire il monitoraggio dei progetti personalizzati erogati, di migliorarne i livelli di efficacia e di efficienza, di promuovere l'informazione inerente all'erogazione dei servizi nei confronti dei Comuni e di mantenere i rapporti amministrativi con l'Appaltatore.
L'Appaltatore avrà il compito di:

- gestire le risorse umane, promuovendone la formazione e lo sviluppo;
- proporre al Consorzio le soluzioni ottimali per la gestione associata del servizio in relazione alle specificità del territorio;

- ottimizzare le ore di formazione obbligatorie previste dal CCNL, in relazione ai bisogni effettivi degli alunni beneficiari del servizio e del gruppo degli operatori, agevolandone la partecipazione.

Il Responsabile del servizio individuato dall'Appaltatore sarà tenuto ad illustrare agli operatori le caratteristiche del progetto presentato in fase di gara e ad acquisire dagli stessi tutti quegli elementi che possono portare ad un miglioramento del servizio erogato.
Spettano inoltre all'Appaltatore le seguenti mansioni:

- dovrà compilare e tenere costantemente aggiornato l'elenco degli alunni beneficiari del servizio, suddivisi per Comune, e per ordine e grado di scuola;
- dovrà inoltre rendicontare, con cadenza mensile, le ore svolte per ogni alunno beneficiario del servizio, suddivise per Comune di residenza e per ordine e grado di scuola;
- al termine dell'anno scolastico, sarà obbligatoriamente tenuto a presentare al Consorzio una relazione scritta in merito all'attività svolta, evidenziando eventuali proposte e indicazioni di sviluppo dell'attività;
- dovrà collaborare stabilmente con il servizio sociale professionale territoriale per la valutazione degli interventi erogati e del raggiungimento degli obiettivi in merito ad ogni alunno beneficiario del servizio, evidenziando eventuali problematiche a scuola e/o con la famiglia;
- dovrà dotarsi di adeguati strumenti per la rilevazione quotidiana delle presenze degli operatori.

Gli operatori nello svolgimento della loro attività sono tenuti al rispetto del segreto professionale oltre che a rispettare la normativa in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e al G.D.P.R. 679/2016.
Eventuali osservazioni e reclami pervenuti direttamente al Consorzio da parte della scuola e/o dalle famiglie degli alunni verranno verificate con il Responsabile del Servizio della ditta aggiudicataria.

Sono a carico dell'Appaltatore:

- la messa a disposizione di personale qualificato in numero sufficiente a garantire il corretto espletamento del servizio;
- la tempestiva sostituzione del personale;
- il coordinamento del servizio;
- l'aggiornamento e la formazione del personale e la partecipazione ad iniziative di formazione anche promosse dal Consorzio;
- gli spostamenti del personale, necessari a garantire la regolarità di funzionamento del servizio, avvalendosi di automezzi propri, o mezzi pubblici, prioritariamente nell'ambito del territorio del Consorzio;
- costi delle polizze assicurative;
- ogni altra spesa direttamente collegata alla gestione del servizio.

L'Appaltatore si impegna altresì:

- a munire il personale incaricato delle prestazioni di documento atto al riconoscimento;
- ad applicare tutte le prescrizioni di legge riguardanti la propria attività.

Inoltre è in capo all'aggiudicatario la responsabilità, in solido con la scuola, relativamente alla custodia degli allievi e studenti, limitatamente alle ore in cui sono affiancati dagli operatori e nelle attività didattiche che si svolgono all'esterno delle scuole, anche in relazione ad eventuali tragitti necessari per il raggiungimento delle sedi delle attività.

ART. 11 – COSTI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, e pertanto ricompresi nei costi orari unitari che verranno definiti a seguito di aggiudicazione in base all'offerta economica presentata, gli oneri relativi a:

- materiale/attrezzature per attività educative e socializzanti rispondenti alla normativa vigente;
- dotazione strumentale e informatica per gli operatori in servizio;
- Dispositivi di Prevenzione Individuale (D.P.I.) rispondente alle vigenti norme di legge;
- adozione di tutte le misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento delle emergenze epidemiologiche che si dovessero verificare, compresa la dotazione di idonei dispositivi e prodotti per gli operatori, nel rispetto scrupoloso della normativa vigente in materia;
- la rilevazione delle presenze del personale in servizio e degli interventi svolti a favore dei beneficiari (la cui documentazione è conservata nelle modalità indicate dall'art. 17 del presente Capitolato);
- spese di spostamento del personale;
- attività di formazione e di aggiornamento del personale;
- ore di compresenza del personale, dovute a passaggi di consegne e conoscenza del beneficiario;
- tempi di spostamento degli operatori sul territorio del C.I.S.S. 38 per la realizzazione del servizio;
- attività di coordinamento e di supervisione del personale.

Il C.I.S.S. 38 si riserva la facoltà di chiedere la partecipazione, senza ulteriori costi per il Consorzio, del coordinatore/referente ad incontri di coordinamento locale. L'Appaltatore ha l'obbligo di assicurarne la presenza, impegnandosi altresì a garantire la sostituzione, nel tempo minimo necessario dell'operatore che, per qualsiasi motivo, risultasse impedito a partecipare, con altro personale in possesso degli stessi requisiti.
Tutte le attrezzature e il materiale organizzato dagli operatori dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in termini di sicurezza, omologazione, autorizzazioni ecc.
L'Appaltatore è tenuto ad organizzare la logistica relativa alla distribuzione delle risorse umane, delle attrezzature, le attività e i servizi nelle sedi e nei luoghi nei quali l'appalto deve essere organizzato tenendo conto dei necessari spostamenti.
Tutti gli impegni previsti sono soggetti a verifica attraverso la produzione di idonea documentazione.

L'Appaltatore s'impegna:

- all'osservanza di quanto previsto nel presente Capitolato e nei Regolamenti consortili che dettano norme sulle materie oggetto dello stesso;
- ad avere in piena disponibilità gli automezzi necessari per l'espletamento del servizio assumendosi e garantendo l'onere della manutenzione e della sicurezza lasciando indenne da ogni responsabilità il C.I.S.S.38;
- a trasmettere mensilmente al Consorzio il prospetto delle presenze degli operatori nel mese precedente, dei relativi orari di servizio e il prospetto degli interventi individuali e di gruppo svolti da ciascun operatore;
- ad osservare le norme sul collocamento al lavoro dei cittadini con disabilità ai sensi della L. 68/99, ovvero a dichiarare di esserne esente;
- in caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, a garantire, sulla base di quanto stabilito dalla L. n. 146 del 12.06.1990 recante: "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei Servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati", la presenza del personale necessario per il mantenimento dei servizi essenziali.

ART. 12 – CARATTERISTICHE DEL PERSONALE

A) L'operatore per l'autonomia e la comunicazione personale

Il personale della ditta *Aggiudicataria* dovrà prestare la propria attività, assicurando lo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento del servizio tenendo in considerazione le indicazioni pervenute dal Consorzio.

B) Possesso dei titoli necessari all'espletamento del Servizio di Assistenza all'autonomia e alla Comunicazione

Il Servizio di Assistenza all'autonomia e alla Comunicazione dovrà essere prestato da:

1. operatori in possesso della Laurea in Educazione Professionale (Classe LSNT-2) riconosciuta ai sensi del D.M. n. 520 del 8 ottobre 1998 *"Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502"*;

2. operatori in possesso di titoli professionali equipollenti al titolo di Educatore Professionale, come da D.M. del 27 luglio 2000 *"Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base";*

3. operatori in possesso di Diplomi o attestati di educatore professionale o di educatore specializzato o altro titolo del pregresso ordinamento conseguito in esito a corsi formativi biennali o triennali post secondari, riconosciuti dalla Regione (L.n.845/78) che potranno presentare istanza per ottenere il riconoscimento di equivalenza al titolo di cui al D.M. n.520/1998, sulla base delle disposizioni contenute all'interno del D.P.C.M. del 26 luglio 2011 "Criteri e modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'art. 4 co. 2 della Legge 26 febbraio 1999, n.42. (11°10956)";

4. operatori che, successivamente alla emanazione del D.M. n. 520/1998 e del D.M. del 27 luglio 2000, hanno acquisito Diplomi o attestati di educatore professionale in esito a corsi formativi biennali o triennali post secondari rilasciati dal sistema della formazione professionale regionale, riconosciuti ai sensi della L. 21 dicembre 1978, n. 845 "Legge quadro in materia di formazione professionale";

5. operatori in possesso di diploma di laurea di I livello appartenente alla classe 18 (D.M. n.509/99) L-19 (D.M. n.270/2004) Scienze dell'educazione e della formazione;

6. operatori in possesso di diploma di laurea in Pedagogia o Scienze dell'Educazione vecchio ordinamento o titolo equipollente o equiparato ai nuovi diplomi di laurea magistrale o specialistica del nuovo ordinamento secondo le vigenti disposizioni di legge (D.M. 509/1999 e D.M. 270/2004); Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche LM-85;

7. operatori con qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o pedagogista con il possesso dei requisiti specifici previsti richiesti ai sensi dell'art. 1, commi 597 e 598 della legge n.205/2017;

8. operatori con qualifica di "Operatore socio-sanitario" (O.S.S.) di cui al Decreto 18.02.2000 del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, all'Accordo siglato in data 22.02.2001 tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la Solidarietà sociale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché alla Deliberazione G.R. n. 46-5662 del 25.03.2002 di recepimento dell'accordo del 22.02.2001 limitatamente ad alcune situazioni particolari segnalate dalla Commissione Tecnica Interistituzionale.

Tutti gli operatori dovranno essere in possesso della patente di guida "B".

L'Appaltatore dovrà impegnarsi a garantire la continuità lavorativa al personale, già impiegato nella gestione dei servizi espletati nell'anno scolastico precedente, riconoscendo altresì il livello economico raggiunto con l'anzianità di servizio maturata.
Ciò al fine di consentire la continuità della relazione educativa tra operatore e alunno con disabilità, quale elemento qualificante per il raggiungimento degli obiettivi di promozione dell'autonomia e di integrazione individuati come prioritari.

In caso di nuove assunzioni, l'Appaltatore dovrà impegnarsi a sostituire gli operatori in servizio con personale in possesso del titolo di Educatore Professionale o O.S.S. legalmente riconosciuto, come ai punti di cui sopra.

I nominativi degli operatori, i rispettivi curricula, le qualifiche e i certificati di servizio indicanti il livello retributivo applicato, dovranno essere comunicati al Consorzio, prima dell'avvio del servizio. Qualsiasi variazione degli stessi e ogni sostituzione di personale definitiva o temporanea dovrà essere sempre preventivamente comunicata al Consorzio.

Il Consorzio inoltre si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale ritenuto inidoneo e/o con qualifica non corrispondente a quella del presente capitolato.

L'operatore per l'autonomia e la comunicazione personale svolge il proprio ruolo nelle Scuole dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado, supportando l'alunno con disabilità in tutte le attività espressive ed educative necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti nel P.E.I., adattando gli strumenti e le modalità di lavoro alle esigenze specifiche dei singoli alunni con la finalità prioritaria di favorire l'autonomia, i processi di apprendimento e l'inclusione nel gruppo classe.

Gli operatori dovranno, altresì, possedere i seguenti requisiti generali:

- certificazione medica attestante l'idoneità psicofisica e sanitaria allo svolgimento del servizio;
- inoltre gli operatori non dovranno aver subito:
  - condanne per i reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600- quinquies e 609-undecies del codice penale;
  - condanne ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39;
  - sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o

private frequentate prevalentemente da minori e la misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori.

C) Norme di comportamento del personale

Al personale dell'Appaltatore è fatto divieto di accettare alcuna forma di compenso da parte dei famigliari dei minori; l'inosservanza di tale disposizione sarà causa, su richiesta del Consorzio, di allontanamento immediato del personale.
Il personale, nell'esercizio delle sue funzioni, ha l'obbligo di mantenere un contegno corretto e responsabile ed un comportamento rispettoso nei confronti di tutte le persone con le quali entrerà in contatto, garantendo, in particolare, un rapporto di attenzione e di dialogo con la famiglia del minore.

Gli operatori sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento stabilite dal Codice di Comportamento del C.I.S.S. 38 e dal Regolamento dell'Istituto Scolastico presso il quale operano, nonché a rispettare i reciproci ruoli e compiti, la puntualità, l'orario di servizio in entrata ed in uscita della scuola, sulla base delle esigenze degli alunni.

Nell'espletamento del proprio lavoro, gli operatori impiegati dal soggetto aggiudicatario dovranno:
a) rapportarsi con i minori con disabilità rispettando la privacy, la personalità, nonché il patrimonio culturale, politico e religioso;
b) saper rispondere ai bisogni ed alle esigenze dei singoli, utilizzando gli strumenti professionali e di servizio, rilevando eventuali elementi che richiedano la rimodulazione della progettazione individuale;
c) comprendere le esigenze e le aspettative dei minori con disabilità, garantendo una conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta, adeguata ai compiti professionali previsti;
d) dare attuazione al P.E.I. per la parte di propria competenza, così come previsto e definito per ciascun bambino, allievo e studente, con particolare attenzione alla responsabilità individuale dell'operatore rispetto alla custodia dell'allievo;
e) garantire il rispetto del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016;
f) garantire il passaggio dell'informazione sui progetti individuali, nel caso di sostituzioni e, qualora si renda necessario, anche l'affiancamento "in situazione".

Il personale dovrà inoltre rispettare il segreto d'ufficio ed il segreto professionale, evitando pertanto di divulgare in ambito esterno al servizio notizie e fatti inerenti il proprio operato.

A seguito di comunicazione da parte degli Istituti Scolastici e/o delle famiglie dei minori interessati relativamente a segnalazioni su gravi inadempienze, irregolarità o comportamenti inidonei da parte del personale, il Responsabile dell'Area Integrativa informerà il Responsabile della ditta aggiudicatrice per effettuare le necessarie verifiche. L'Ente potrà chiedere la sostituzione del personale coinvolto, previa contestazione al soggetto aggiudicatario ed esame delle relative controdeduzioni, da formularsi entro il termine ritenuto idoneo in relazione alla fattispecie in oggetto.

L'Appaltatore dovrà impegnarsi a limitare il *turn over* del personale, prevedendo idonei strumenti per garantire continuità di intervento.

D) Responsabile del servizio (organizzativo e del personale)

L'Appaltatore dovrà individuare un Responsabile del servizio (organizzativo e del personale) con capacità professionali di programmazione, organizzazione e gestione del personale, con almeno 3 (tre) anni di esperienza documentata in analogo servizio. Il Responsabile dovrà essere facilmente

reperibile ed in grado di rispondere ad eventuali emergenze attivando risposte celeri e tempestive. Avrà funzioni di coordinamento del servizio e del personale per conto dell'Appaltatore.

Il Responsabile deve inoltre:

- acquisire e condividere con gli operatori le informazioni relative all'alunno e all'andamento del progetto;
- garantire disponibilità agli incontri programmati con le scuole e ad incontri specifici che si rendessero necessari per situazioni particolari e/o critiche con il Consorzio ed eventuali professionisti sanitari;
- supervisionare i Progetti Personalizzati;
- garantire la partecipazione agli incontri con il Responsabile dell'Area Integrativa del Consorzio o suo delegato;
- garantire l'aggiornamento costante sull'andamento del progetto di intervento, sulla situazione degli alunni, su eventuali problemi e criticità con particolare riferimento alle segnalazioni ricevute dagli Istituti Scolastici e dalle famiglie.

E) Referenti dei P.E.I.

Al fine di monitorare i P.E.I. si richiede che per ogni alunno beneficiario del servizio sia individuato un Referente che deve raccordarsi con il Responsabile del Servizio per la supervisione delle attività e dei P.E.I.. I Referenti devono inoltre garantire il raccordo con gli Assistenti Sociali di riferimento dei singoli alunni.

ART. 13 – ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO

L'Appaltatore dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nel servizio costituente oggetto del presente contratto, le condizioni normative in materia di assistenza, previdenza, assicurazioni obbligatorie e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali ed accordi locali integrativi dello stesso, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. n. 36/2023.
L'Appaltatore è tenuto, altresì, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione o rinnovo.
L'appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti per legge e da regolamento a favore dei propri dipendenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, anche se lo stesso non aderisce ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto.
Al personale dovranno essere riconosciuti gli scatti di anzianità maturati e maturandi, ed eventuali condizioni più favorevoli acquisite *ad personam*.
Il Consorzio si riserva comunque la facoltà di effettuare verifiche periodiche sulla corretta applicazione dei contratti di lavoro, anche di concerto con organismi competenti.

L'Appaltatore garantisce, nella fase di reclutamento, la precedenza di riassunzione al personale impiegato nel precedente appalto per gli stessi servizi garantendo allo stesso il livello d'assunzione in essere con il precedente appalto, nei modi e nelle condizioni previste dalle vigenti leggi, dal presente capitolato e dal C.C.N.L. di categoria.
L'Appaltatore si obbliga a garantire l'aggiornamento professionale dei propri operatori così come previsto dal C.C.N.L..

Il Consorzio potrà richiedere all'Appaltatore in qualsiasi momento l'esibizione del libro unico del lavoro, e foglio paga e ogni altro documento tecnico amministrativo relativo alle assunzioni, al fine

di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del contratto nazionale di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
Qualora l'Appaltatore non risultasse in regola con gli obblighi, il Consorzio provvederà alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio all'Impresa che segue immediatamente l'Appaltatore in graduatoria. Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Consorzio.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il Consorzio ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'Appaltatore.
L'Appaltatore deve portare a conoscenza dei propri dipendenti l'estraneità del Consorzio al rapporto di lavoro instaurato dal medesimo Appaltatore. In ogni caso l'Appaltatore si impegna a manlevare ed a tenere indenne, in via incondizionata e totale, il Consorzio circa qualunque pretesa avanzata dai dipendenti dell'Appaltatore nei confronti del Consorzio medesimo.
Il Consorzio è sollevato da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni. L'Appaltatore riconosce che l'ente appaltante risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra il soggetto stesso e il proprio personale dipendente.

I dipendenti dell'Appaltatore in servizio dovranno portare apposita tessera di riconoscimento come previsto dalla vigente normativa.
L'esecuzione del servizio dovrà essere effettuata nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro.

ART. 14 – SCIOPERO

L'Appaltatore si obbliga a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla Legge 12.06.1990, n. 146, "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati", nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della Commissione di Garanzia per l'attuazione della predetta legge.

Sulla base di quanto stabilito dalla Legge 12.06.1990 n. 146, il Soggetto aggiudicatario, in caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, deve darne comunicazione tempestiva al Responsabile dell'Area Integrativa del Consorzio e avvisare le famiglie dei minori, garantendo i servizi minimi essenziali.

ART. 15 – MONTE ORE BIENNALE DEL SERVIZIO

Per ciascun allievo la Commissione Tecnica Integrata Multidisciplinare attribuirà un monte ore settimanale che determina un monte ore annuale sulla base di una specifica programmazione rispondente ai bisogni di assistenza socio-educativa e di frequenza degli allievi con disabilità.

L'appaltatore dovrà:

- individuare un numero di operatori adeguato a garantire gli interventi programmati che tenga conto di tutte le variabili del servizio quali ad es.: rispetto degli orari di servizio, il monte ore individuale, dislocazione territoriale dei plessi scolastici, continuità socio-educativa con i minori con disabilità, ecc.;
- accordarsi con le Istituzioni Scolastiche per definire nel dettaglio l'organizzazione degli interventi (orari, tempistiche di svolgimento del servizio, modalità di

registrazione delle presenze degli operatori, rapporti con il coordinatore del servizio, rapporti con il personale docente e con la dirigenza dell'istituzione scolastica di riferimento ecc.).

Il monte orario settimanale di assistenza potrà subire modifiche in corso d'anno scolastico e, comunque, sarà subordinato alle giornate di effettiva presenza del minore a scuola. Nel caso in cui il beneficiario risulti assente, sarà cura dell'Istituto Scolastico, nel rispetto delle modalità organizzative previste ad inizio anno scolastico, darne tempestiva comunicazione all'Appaltatore, precisando, non appena noto, l'effettivo periodo di assenza.
In caso di assenza dell'alunno beneficiario dell'intervento le ore non erogate potranno essere destinate ad un altro alunno con disabilità presente nel medesimo plesso scolastico oppure potranno essere utilizzate nell'ambito della banca ore a favore del minore per altre particolari esigenze, o utilizzate per le attività di seguito indicate. La fattibilità e la realizzazione delle ipotesi su previste dovranno essere concordate con il Responsabile dell'Area Integrativa del Consorzio.
Il servizio dovrà essere erogato in forma continuativa e costante, senza sospensione alcuna.

Nell'ambito del monte ore annuale assegnato, sono compresi anche gli impegni orari connessi alle seguenti attività:

- partecipazione alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), redatto dal Consiglio di classe che deve prevedere un piano di lavoro con indicazione delle figure professionali individuate, con le osservazioni sull'alunno, l'indicazione delle metodologie e degli obiettivi finalizzati allo sviluppo delle autonomie personali e sociali;
- partecipazione agli incontri d'équipe di rete (Scuola, Servizi Sociali e Sanitari, famiglie, etc.);
- partecipazione alle gite scolastiche ed alle eventuali uscite con obbligo di assistenza da parte degli operatori.

L'importo a base d'asta è di **€. 855.678,10** esclusa IVA.

Per lo svolgimento del servizio si prevede un monte ore biennale così ripartito:
con riferimento alle prestazioni da svolgere a favore di beneficiari frequentanti la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado:

n. **33.443** ore per la figura professionale di Educatore Professionale/OSS;
n. **545** ore per la figura professionale di Coordinatore/Referente;

A titolo esemplificativo, si evidenziano il numero operatori impiegati e il numero di ore settimanali di servizio per l'anno scolastico in corso 2024/2025 specificando altresì che il numero delle ore settimanali complessive sono 627, di cui 18 ore OSS e 609 ore Educatore come da schema seguente:

MANSIONE	N. OPERATORI	N. ORE/SETTIMANALI
Educatore Professionale	40	609
Operatore Socio Sanitario	3	18
TOT.	43	627

Sempre a titolo esemplificativo si riportano le sedi scolastiche in cui è attivo il servizio e il numero di minori compresi nell'intervento:

ISTITUTO SCOLASTICO	ORDINE DI SCUOLA E SEDE	NUMERO MINORI
IC CUORGNE'	SCUOLA INFANZIA CUORGNE'	4

	SCUOLA PRIMARIA CUORGNE'	**11**
	SCUOLA SECONDARIA I°GRADO CUORGNE'	**6**
IC VALPERGA	**SCUOLA INFANZIA VALPERGA**	**4**
	SCUOLA PRIMARIA VALPERGA	**6**
	SCUOLA PRIMARIA PERTUSIO	**2**
	SCUOLA SECONDARIA I°GRADO VALPERGA	**7**
IC FAVRIA	**SCUOLA INFANZIA BUSANO**	**5**
	SCUOLA INFANZIA FAVRIA	**3**
	SCUOLA PRIMARIA FAVRIA	**3**
	SCUOLA SECONDARIA I°GRADO FAVRIA	**8**
SCUOLA PARITARIA	**SCUOLA INFANZIA OGLIANICO**	**1**
IC CASTELLAMONTE	**SCUOLA INFANZIA CASTELLAMONTE**	**4**
	SCUOLA PRIMARIA CASTELLAMONTE	**9**
	SCUOLA PRIMARIA COLLERETTO CASTELNUOVO	**2**
	SCUOLA PRIMARIA TORRE C.SE	**1**
	SCUOLA SECONDARIA I°GRADO CASTELLAMONTE	**4**
	SCUOLA SECONDARIA I°GRADO AGLIE'	**1**
IC FORNO C.SE	**SCUOLA INFANZIA FORNO**	**2**
	SCUOLA INFANZIA RIVARA	**2**
	SCUOLA PRIMARIA FORNO C.SE	**4**
	SCUOLA PRIMARIA RIVARA	**1**
	SCUOLA PRIMARIA PRATIGLIONE	**1**
	SCUOLA SECONDARIA I°GRADO FORNO C.SE	**2**
IC RIVAROLO C.SE	**SCUOLA INFANZIA RIVAROLO C.SE**	**2**
	SCUOLA INFANZIA BOSCONERO	**2**
	SCUOLA PRIMARIA RIVAROLO C.SE	**13**
	SCUOLA PRIMARIA BOSCONERO	**8**
	SCUOLA PRIMARIA FELETTO	**1**
	SCUOLA SECONDARIA I°GRADO RIVAROLO C.SE	**9**
	SCUOLA SECONDARIA I°GRADO BOSCONERO	**2**
SCUOLE PARITARIE	**SCUOLA INFANZIA IMMACOLATA RIVAROLO C.SE**	**1**
	SCUOLA INFANZIA SANT.SSA ANNUNZIATA RIVAROLO C.SE	**1**
IC PONT C.SE	**SCUOLA PRIMARIA PONT C.SE**	**5**
IC SAN GIORGIO C.SE	**SCUOLA INFANZIA LUSIGLIE'**	**1**
	SCUOLA PRIMARIA OZEGNA	**3**
	SCUOLA PRIMARIA SAN GIORGIO C.SE	**2**
	SCUOLA PRIMARIA ORIO C.SE	**1**
	SCUOLA SECONDARIA I°GRADO SAN GIORGIO C.SE	**2**
SCUOLA PARITARIA	**SCUOLA INFANZIA M. AUSILIATRICE ORIO C.SE**	**1**
IC SAN BENIGNO	**SCUOLA PRIMARIA SAN BENIGNO**	**1**
	SCUOLA PRIMARIA LOMBARDORE	**2**
	SCUOLA SECONDARIA I°GRADO SAN BENIGNO C.SE	**1**
IC STRAMBINO	**SCUOLA PRIMARIA SCARMAGNO**	**1**
IC VISTRORIO	**SCUOLA PRIMARIA LORANZE'**	**1**

Considerata la variabilità dei beneficiari e del fabbisogno del servizio per ciascun minore assistito, determinato nelle modalità indicate nel capitolato d'appalto, la stazione appaltante si riserva di rideterminare il monte ore complessivo in seguito all'applicazione del ribasso d'asta sul costo orario del servizio posto a base di gara e nel corso della durata dell'appalto in base alle proprie disponibilità finanziarie.

Il corrispettivo comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura, includendo tutte le prestazioni professionali e di coordinamento, la fornitura di tutto il materiale necessario per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente l'attività di formazione e il personale esperto impiegato.

Si precisa che dall'analisi dei rischi si evidenzia che il servizio prestato non introduce elementi di rischio ulteriori rispetto a quelli preesistenti nelle singole strutture scolastiche e, pertanto, non si rilevano rischi da interferenza; conseguentemente non si è provveduto alla redazione del D.U.V.R.I., e gli oneri della sicurezza da interferenza sono pari a zero.

ART. 16 – MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO

Il C.I.S.S. 38 accoglie le richieste e i progetti di attivazione del servizio presentate dagli Istituti Scolastici.
I progetti vengono valutati dalla Commissione Tecnica Integrata Multidisciplinare, presieduta dal C.I.S.S. 38 e composta da rappresentanti dei seguenti Enti:

- C.I.S.S.38;
- Rappresentanti dei Comuni designati;
- A.S.L. TO 4 - Servizi di Neuropsichiatria Infantile e Psicologia dell'età evolutiva;
- Istituti Scolastici;
- Città Metropolitana di Torino;
- Agenzia formativa.

La Commissione ha il compito di accogliere e valutare le richieste di intervento del Servizio per l'autonomia e la comunicazione, e di definire il monte ore settimanale per ciascun alunno con disabilità sulla base dei bisogni evidenziati nei progetti.
Dopo la valutazione di tutte le richieste, il C.I.S.S. 38 comunica al responsabile dell'Appaltatore il monte ore settimanale previsto per ogni alunno beneficiario del servizio. L'avvio del servizio deve essere garantito dall'impresa aggiudicataria dalla data di inizio dell'anno scolastico o da data definita dalla Commissione.
Ogni modifica degli interventi, sospensione, chiusura o altro verrà valutata dalla Commissione Tecnica Integrata Multidisciplinare.

ART. 17 – DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

Presso l'Appaltatore dovrà essere mantenuta e, costantemente aggiornata, la documentazione relativa agli alunni, adottando misure idonee a garantire la tutela e la riservatezza dei dati personali relativi ai beneficiari, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016.

In particolare, l'Appaltatore dovrà:

- predisporre una scheda per ogni alunno, sulla quale gli operatori addetti sono tenuti a registrare l'orario, l'andamento degli interventi ed ogni variazione del piano di lavoro. Alla conclusione dell'appalto l'impresa dovrà consegnare le cartelle individuali al C.I.S.S.38;
- rendicontare, con cadenza mensile, le ore svolte per ogni minore, suddivise per Comune di residenza e per ordine di scuola e strutture educative e indicando la tipologia dell'intervento (ore assistenza educativa, riunioni, gite, uscite didattiche);
- al termine dell'anno scolastico, presentare una relazione scritta con la descrizione:
  - degli interventi effettuati in favore di ogni alunno beneficiario del servizio;
  - dell'attività svolta nel corso della gestione del servizio, evidenziando eventuali criticità, proposte e indicazioni di sviluppo.

Il soggetto aggiudicatario si impegna inoltre a trasmettere eventuali altri dati di attività e relazioni specifiche, qualora richiesti dal C.I.S.S. 38.

ART. 18 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023. La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta. Il C.I.S.S. 38 si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere ad alcuna aggiudicazione.
La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai punteggi stabiliti dal Consorzio ed indicati nel Disciplinare di gara.

ART. 19 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
a) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
b) il Decreto D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»";
c) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
d) la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
e) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";
f) la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

g) il regolamento europeo del 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 679 del 2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) n. 680 del 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro n. 977 del 2008 GAI del Consiglio.";
h) le norme del codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del Codice Civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente Capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso il C.I.S.S. 38 e l'Appaltatore sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che il C.I.S.S. 38 e l'Appaltatore avevano originariamente voluto, ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dal Consorzio e dall'appaltatore medesimi.

ART. 20 – DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

a) il Progetto del Servizio;
b) l'offerta tecnica dell'Appaltatore;
c) l'offerta economica dell'Appaltatore (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali dell'operatore economico);
d) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
e) in caso di avvalimento, la relativa documentazione specifica.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 21 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 20 del presente Capitolato.
La stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle

norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivalgono, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
L'Appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale.

ART. 22 - APPLICAZIONE DEL D.LGS 81/2008, SICUREZZA E PREVENZIONE DEI RISCHI

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare si impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, e a tenere in massimo ordine la documentazione e i registri richiesti. Il Consorzio potrà richiedere, in ogni momento, la visione dei documenti inerenti l'attuazione del decreto sopra citato.
L'Appaltatore si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitari previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato. In particolare, è tenuto ad effettuare la valutazione di tutti i rischi inerenti all'esecuzione dell'appalto, riguardanti, tra l'altro:

a) l'esito della sorveglianza sanitaria per constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
b) l'avvenuta informazione e formazione dei lavoratori affinché gli stessi abbiano ricevuto un'adeguata informazione su:
   - rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'Appaltatore;
   - misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
   - rischi specifici cui è esposto il lavoratore in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
   - pericoli connessi all'uso delle sostanze chimiche sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) l'avvenuta formazione in occasione di:
   - assunzione;
   - trasferimento o cambiamento di mansioni;
   - introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi;
   - informazione periodica in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.

Se la valutazione evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, l'Appaltatore è tenuto ad effettuare la valutazione su:

- precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
- misure igieniche da osservare;
- funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego.

In particolare l'Appaltatore, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla vigente normativa con particolare riguardo al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. dovrà far pervenire al C.I.S.S. 38, prima dell'inizio attività, quanto segue:

- nominativo, residenza e recapito del Datore di Lavoro;
- nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente nonché del rappresentante dei lavoratori;
- copia aggiornata della visura CCIAA;
- dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'Art. 26 del D.lgs. 81/2008.

ART. 23 - OTTEMPERANZA AL D.LGS. N. 196/2003 E S.M.I.

Ogni dipendente dell'operatore economico dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze concernenti gli alunni e gli operatori, dei quali abbia avuto notizie durante l'espletamento del proprio servizio.
In particolare, si richiama la normativa in merito alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali D. Lgs. n. 196/2003.
La ditta appaltatrice alla firma del contratto sarà nominata Responsabile del Trattamento dei Dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.; la stessa dovrà provvedere alla nomina degli incaricati del trattamento dei dati personali e comunicare i nominativi alla stazione Appaltante.
La ditta appaltatrice dichiara:

- di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del Codice per la Protezione dei Dati personali;
- di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la Protezione dei Dati personali;
- di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
- di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Il personale dell'Appaltatore deve, altresì, osservare – per quanto compatibile – il Codice di Comportamento dei dipendenti del Consorzio approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 18.12.2013.

ART. 24 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile Unico del Progetto, provvede a nominare il Direttore dell'Esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 114 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023 e 32 commi 1 e 2 dell'Allegato II.14 del codice, mediante l'atto di designazione del gruppo di lavoro, in cui vengono individuati altresì i responsabili delle diverse fasi, ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023.
Il Direttore dell'Esecuzione deve adempiere a tutto quanto previsto dalla normativa vigente.
Il Responsabile Unico del Procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.
L'Appaltatore è tenuto a confermarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.

ART. 25 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ad avvenuta approvazione della proposta di aggiudicazione, anche in pendenza della stipula del contratto, il Responsabile del Procedimento, autorizza il Direttore dell'Esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.
Il Direttore dell'Esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal C.I.S.S. 38 per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
Qualora l'Appaltatore non adempia, il C.I.S.S. 38 ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa instaurazione del contraddittorio con l'Appaltatore.
Il Direttore dell'Esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione del contratto e dall'Appaltatore.
Nel caso in cui l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'Appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.
Qualora circostanze particolari, che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Direttore dell'Esecuzione, in conformità con l'art. 121 del D.Lgs n. 36/2023, ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
Nel caso di sospensione, il Direttore dell'Esecuzione del contratto, con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri.
Il verbale di sospensione deve essere firmato dall' Appaltatore.
Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del Direttore dell'Esecuzione e firmato dall' Appaltatore.
Per disciplina, tempi e modalità della sospensione dell'esecuzione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 26 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezione imprevedibile ed al di fuori del controllo sia del Consorzio che della ditta appaltatrice che gli stessi non possano evitare con l'esercizio della normale diligenza.

ART. 27 - RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE

Qualora la Ditta aggiudicatrice non intenda accettare l'assegnazione, non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione provvisoria e sarà comunque tenuta al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dal Consorzio.

ART. 28 - CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

È facoltà del Consorzio effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'Appaltatore alle prescrizioni contenute nel Capitolato e nell'Offerta.
L'Appaltatore è obbligato a fornire ai referenti incaricati della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli stessi in ogni momento il libero accesso alla documentazione che verrà richiesta.
Il C.I.S.S. 38 evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Appaltatore è chiamato a rispondere al Consorzio medesimo, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 29 del presente Capitolato.
Il C.I.S.S.38, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.
L'attività di verifica e controllo, che sarà effettuata ogni qualvolta il C.I.S.S. 38 lo riterrà opportuno, in ordine alla regolarità nella prestazione dei servizi, anche in riferimento ai programmi ed ai progetti preventivamente concordati, sarà svolta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o da un suo assistente ai quali dovrà essere messa a disposizione ogni documentazione richiesta.

Il C.I.S.S.38, inoltre, può richiedere all'Appaltatore copia della seguente documentazione controfirmata dal legale rappresentante:

- modelli fiscali e previdenziali attestanti la contribuzione versata mensilmente per ogni singolo addetto;
- buste paga corrisposte mensilmente.

ART. 29 - PENALITÀ

L'Appaltatore non può interrompere o sospendere i Servizi, nemmeno per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti. I Servizi devono essere garantiti sempre e comunque, anche a fronte di ogni possibile evenienza e/o difficoltà di approvvigionamento salvo il legittimo sciopero del personale o calamità naturali che potrebbero determinare reali pericoli per l'incolumità dei destinatari delle prestazioni.
In caso di interruzioni o sospensioni dei Servizi e/o di gravi e persistenti carenze nell'effettuazione dei medesimi, il C.I.S.S. 38, per garantirne la continuità, potrà farli effettuare da un altro soggetto, anche ad un prezzo superiore a spese e a danni a carico dell'Appaltatore stesso, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto nel presente articolo e nel successivo.

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore, ha l'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione, fermo restando le altre forme di responsabilità dello stesso addebitategli.

Ove non ottemperi a tutti gli obblighi, ovvero violi le disposizioni del presente Capitolato, è tenuta al pagamento di penali ammontanti, singolarmente, da un minimo di 100,00 € ad un massimo di 2.500,00 €, qui di seguito indicate in via meramente esemplificativa:

1	€ 100,00	per ogni giorno lavorativo di ritardo dalla data di avvio degli interventi indicata dal Consorzio, per il MANCATO AVVIO DEGLI INTERVENTI in riferimento ad ogni singolo alunno.
2	€ 100,00	per ogni giorno lavorativo per la mancata COMUNICAZIONE DELL'ASSENZA DELL'OPERATORE come previsto dal capitolato**;**
3	€ 200,00	per ogni giorno lavorativo in caso di mancata SOSTITUZIONE DELL'OPERATORE nei tempi e nei modi previsti dal presente capitolato**;**
4	€ 250,00	per ogni giorno di irreperibilità del Responsabile del Servizio e della gestione del personale e del suo sostituto;
5	€ 500,00	per comportamento scorretto, sconveniente o lesivo dell'incolumità, moralità e personalità degli alunni, fatto salvo ulteriori provvedimenti;
6	€ 500,00	per ogni altro inadempimento alle obbligazioni assunte con il presente capitolato e non previste nei casi precedentemente indicati.

All'Appaltatore possono essere contestate contemporaneamente più infrazioni.
Le penalità di cui sopra sono cumulabili.
Le infrazioni potranno essere accertate dal C.I.S.S. 38 mediante il proprio personale dipendente.

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto procederà alla contestazione per iscritto mediante PEC dell'addebito alla ditta appaltatrice nel più breve tempo possibile e comunque entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento.
La ditta entro 5 giorni dovrà formulare le proprie osservazioni sulla contestazione formulata mediante nota scritta da inviare mediante PEC in termine utile.
Il Consorzio adotterà la decisione definitiva entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della nota della Ditta o dalla scadenza del termine di presentazione delle controdeduzioni.

Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'Appaltatore saranno esaminate dal Direttore dell'Esecuzione del contratto. Se le giustificazioni saranno ritenute infondate e/o se non saranno presentate entro il termine su indicato, il C.I.S.S. 38 avrà facoltà di applicare a suo insindacabile giudizio le penali stabilite.

L'importo delle penali applicate potrà essere trattenuto:
- dalla contabilità mensile del mese di riferimento;
- dalla contabilità dei mesi successivi al mese di riferimento;
- dalla contabilità del conto finale;
- dall'importo della cauzione definitiva, che in tal caso dovrà essere reintegrata nella sua integrità nel termine di 15 giorni, a pena della risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penalità come sopra descritto, non pregiudica il diritto di rivalsa del C.I.S.S. 38 nei confronti dell'Appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze, né pregiudica il diritto del Consorzio di dichiarare la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi € 2.500,00, il C.I.S.S. 38 procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 37 del presente Capitolato, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

ART. 30 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Il compenso che il Consorzio riconosce all'Appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni disciplinate dagli atti di gara è il prezzo orario offerto in sede di gara.
L'Appaltatore, per il servizio di cui al presente appalto, provvederà mensilmente ad emettere la richiesta di pagamento delle prestazioni effettuate mediante fattura.
Alla fattura dovrà essere allegata il prospetto del monte ore svolto mensilmente a favore di ogni singolo alunno, per Comune di residenza e Istituto Scolastico, vidimato dal Responsabile del servizio.
La mancata consegna di tale modulistica rende non liquidabili le fatture.

Il Direttore dell'Esecuzione provvederà alla verifica dell'effettivo e regolare svolgimento del servizio indicato nella fattura e relativo allegato.
Dal pagamento dei corrispettivi sarà detratto l'importo delle eventuali pene pecuniarie applicate per inadempienza e quant'altro dovuto, come indicato al precedente art. 29.

Al pagamento delle fatture si procederà nel rispetto delle disposizioni di legge, previa verifica da parte del RUP, dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi (DURC), in corso di validità.

I pagamenti a carico del C.I.S.S. 38 verranno effettuati, su presentazione di regolare fattura, entro i termini fissati in contratto e decorrenti dalla registrazione della stessa fattura, sempre che entro tale termine non siano state accertate difformità o vizi relativamente ai Servizi forniti rispetto alle clausole indicate nel presente Capitolato e compatibilmente con le disponibilità di cassa del C.I.S.S. 38 e secondo le norme in vigore per la Pubblica Amministrazione.
Il C.I.S.S. 38 provvederà al pagamento del corrispettivo spettante all'Appaltatore. I pagamenti saranno disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente Capitolato.
Ai sensi della Legge n. 136/2010 i pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dedicato, appositamente comunicato dall'Appaltatore e riporteranno il codice CIG che identifica la procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Ogni fattura dovrà essere intestata al C.I.S.S. 38, Sede legale Cuorgnè (TO) Via Ivrea n. 100, 10082 - P.IVA e C.F.07262240018.

Termine di pagamento: 60 (sessanta) giorni dal ricevimento fattura con decorrenza degli interessi legali dal 30° giorno successivo alla scadenza del termine. Eventuali richieste di chiarimenti o di ulteriore documentazione integrativa da parte del Consorzio interromperanno tale termine.
Nel caso di pagamento oltre la data di scadenza a 60 giorni, ove richiesto dall'aggiudicatario, in deroga al D.Lgs. 231/2002, si applicano gli interessi legali.

In conformità all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, il C.I.S.S. 38 trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Il Consorzio declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti relativi all'istituto di credito, coordinate bancarie e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare.

ART. 31 - TRACCIABILITÀ PAGAMENTI

L'Appaltatore si impegna a rispettare, pena la nullità del contratto, la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010, e ss.mm.ii..
Il contratto sarà risolto espressamente in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto, o nelle altre forme e modalità previste dalla citata normativa.
L'Appaltatore comunica al C.I.S.S. 38 gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
La comunicazione al C.I.S.S. 38 deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara ed il Codice Unico Progetto (se presente).

ART. 32 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.
Ai sensi dell'art. 1260 comma 2 del Codice Civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Consorzio.
Ai sensi dell'art. 120 comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'art. 6 dell'Allegato II.14 del Codice Appalti disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.

ART. 33 – SUBAPPALTO

Per la disciplina del subappato si applica l'art. 119 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, così come modificato dal correttivo D.Lgs. n. 209/2024, in virtù del quale la stazione appaltante può indicare nei documenti di gara, previa adeguata motivazione nella decisione a contrarre, le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'art. 104 comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività relative all'affidamento.

Nello specifico, il servizio di "Sostegno per l'autonomia e la comunicazione ad alunni in situazione di disabilità frequentanti le Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado", quale servizio sociale rientra tra i servizi alla persona disciplinati dall'art. 128 del Codice Appalti. Ai sensi dell'art.128 comma 3 del suddetto Codice, l'affidamento dei servizi alla persona deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di beneficiari, compresi i gruppi svantaggiati.

Considerata la complessità della prestazione e i beneficiari a cui sono destinati gli interventi, si configura la necessità di trovare soluzioni, interventi e progettualità capaci di farsi carico di percorsi personalizzati e individualizzati alle specifiche esigenze degli alunni con disabilità; ciò presuppone la continuità del servizio con l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e, nel rispetto della clausola sociale di cui all'art. 36 del presente Capitolato, con gli stessi operatori - educatori/OSS - impegnati nei progetti individuali. Si evidenzia che il cambio di operatore economico, e di conseguenza educatori/OSS, porterebbe a una frammentazione del servizio controproducente e soprattutto in conflitto con lo sviluppo delle capacità del minore stesso durante la fase dello sviluppo.

Considerata la platea di beneficiari a cui è rivolto il servizio, si evidenzia inoltre che la stazione appaltante ricusa eventuali inadempienze contrattuali, con conseguente interruzione del servizio o erogazione non conforme degli interventi, e, come indicato all'art. 119 comma 2 del Codice Appalti, difficoltà di monitoraggio e verifica della qualità del servizio; attività che pregiudicherebbero il percorso educativo del minore, compromettendo le finalità oggetto del presente appalto.

Il servizio vuole pertanto perseguire e garantire uno standard qualitativo elevato in quanto i beneficiari, che hanno la necessità di operare con interventi altamente specializzati, richiedono competenze specialistiche specifiche per le quali è necessario il coinvolgimento dell'Amministrazione e attività di coordinamento tra questa e l'Aggiudicatario dell'appalto. Risulta inoltre fondamentale, viste le difficoltà del beneficiario, creare un rapporto di fiducia tra l'educatore/OSS e il minore, e stabilire una relazione fiduciaria tra questi e la famiglia del minore e l'istituzione scolastica, gli operatori sociali e sanitari.
Nel rapporto tra i vari attori coinvolti nell'individuazione degli strumenti e modalità per la definizione e verifica dei progetti personalizzati, l'ipotesi di subappalto appare in netto contrasto con quanto su indicato. La gestione esclusiva dell'operatore economico aggiudicatario dell'appalto nell'espletamento delle attività non subappaltabili garantisce la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di beneficiari, compresi i gruppi svantaggiati, come previsto dall'art. 128 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.
In particolare, la progettazione, programmazione e gestione degli interventi in relazione alla tipologia di beneficiari, le modalità e fasi di accompagnamento e monitoraggio dell'allievo con disabilità, l'organizzazione dell'intervento, le modalità di erogazione del servizio e le metodologie messe in atto dalla figura dell'operatore, sono prestazioni e interventi che per loro natura e finalità **non possono essere oggetto di attività subappaltabili.**

ART. 34 - TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti, per le cui attività descrittive si rimanda agli specifici articoli del presente Capitolato.

ART. 35 - CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARSI AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO

L'Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno

escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
L'Appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'Appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i sopraindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

L'Appaltatore utilizzerà, per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, proprio personale regolarmente assunto. Nessun rapporto di lavoro verrà a instaurarsi tra il C.I.S.S. 38 ed il personale addetto al servizio oggetto del presente appalto.
L'Appaltatore riconosce l'estraneità del C.I.S.S. 38 a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra l'Appaltatore medesimo ed il proprio personale dipendente.
I lavoratori adibiti al servizio dovranno essere inquadrati con rapporti di lavoro di natura subordinata, regolati dal vigente Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative del Settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, oppure da un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori.
La ripetuta inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore del C.I.S.S. 38 per la risoluzione immediata del contratto, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti.
L'Appaltatore si obbliga ad esibire in qualsiasi momento e a semplice richiesta le ricevute mensili sia degli stipendi pagati sia dei versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio. Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, il C.I.S.S. 38 segnalerà la situazione alla competente Direzione Provinciale del Lavoro.
Il C.I.S.S. 38 si riserva, comunque, la facoltà di compiere ogni verifica che riterrà opportuna circa l'assolvimento degli obblighi previsti nel presente articolo a carico dell'Appaltatore.
L'Appaltatore dovrà garantire la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per gli operatori impiegati nel servizio ad esso affidato, nonché osservare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro.
L'Appaltatore assume ogni responsabilità ed onere nei confronti del C.I.S.S. 38 o di terzi nel caso di mancata adozione di provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio.

ART. 36 – CLAUSOLA SOCIALE

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale assunto in base ai precedenti affidamenti, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo e mantenendone inalterati il livello giuridico ed economico.
All'Appaltatore, nella fase di assunzione di tutto il personale in servizio, non sarà consentito inquadrarlo in qualifiche inferiori (peggiorative), rispetto a quelle possedute al momento della presa in carico.

ART. 37 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto è genericamente previsto dagli artt. 1453 e 1456 del c.c. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, le fattispecie previste dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

- violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni del presente capitolato non eliminati a seguito di diffida formale;
- ingiustificata sospensione o abbandono non motivate del servizio;
- sopravvenuta incapacità giuridica dell'Appaltatore;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- subappalto non autorizzato;
- cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 32 del presente Capitolato;
- il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il termine previsto contrattualmente o comunque richiesto dal C.I.S.S. 38;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, e mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- impiego di personale non dipendente;
- utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati ed alle altre condizioni stabilite;
- mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di offerta ed accettato dal Consorzio, col venir meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del c.c., tenendo indenne la ditta delle spese sostenute dei lavori eseguiti e del mancato guadagno;
- quando a carico degli aggiudicatari sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudizio per frode, o per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;
- false dichiarazioni o fatturazioni;
- riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dal C.I.S.S. 38 presso l'Appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine al C.I.S.S. 38 medesimo, come previsto all'art.28 del presente Capitolato;
- applicazione di penali tali da superare il limite massimo previsto dall'art. 29, del presente Capitolato;
- ogni altra violazione dei patti e degli impegni contrattuali che, per la sua gravità incida negativamente sull'efficacia del servizio, soprattutto quando ne derivino rischi e scarsa qualità del lavoro a favore dei beneficiari ovvero possa venire meno il rapporto fiduciario;
- in caso di cessione dell'Azienda, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di liquidazione e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Appaltatore.

È preciso obbligo dell'Appaltatore comunicare immediatamente lo stato sopravvenuto della ditta (scioglimento, liquidazione, fallimento, presentazione di eventuali istanze di fallimento dai creditori o dallo stesso Appaltatore, nonché di concordato preventivo).

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali il C.I.S.S. 38 non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Appaltatore.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, il C.I.S.S. 38 non liquiderà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti e delle maggiori spese che l'Amministrazione dovrà affrontare per il rimanente periodo contrattuale, affidando d'urgenza il servizio ad altro operatore economico.
Qualora riscontri l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, il Direttore dell'Esecuzione del contratto comunica all'Appaltatore, mediante posta elettronica certificata, o lettera raccomandata A/R, o comunque mediante mezzi idonei a garantire la certezza del ricevimento e della conoscenza della comunicazione, l'addebito con invito a produrre le proprie controdeduzioni nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data della comunicazione.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, il C.I.S.S. 38, su proposta del Direttore dell'Esecuzione del contratto, dispone la risoluzione del contratto.
La risoluzione del contratto per inadempimento determina l'incameramento dell'intera garanzia fideiussoria di cui all'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 prestata dall'Appaltatore, salvo il diritto del C.I.S.S. 38 al risarcimento dei maggiori danni subiti e/o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio.
La risoluzione del contratto è dichiarata dal C.I.S.S. 38 mediante apposito provvedimento: tutti i danni e spese derivanti al C.I.S.S. 38 a seguito della risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore sono ad esclusivo carico di quest'ultimo.
Nel caso di risoluzione il C.I.S.S. 38 potrà disporre la continuazione provvisoria dei Servizi in economia ovvero anche a mezzo di altro assuntore, sino a quando non sia possibile provvedere in altro modo alle esigenze del servizio, avvalendosi di tutto il materiale di pertinenza dell'Appaltatore, il cui utilizzo è esplicitamente consentito dall'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto d'appalto.
Fermo restando l'applicazione delle penalità citate, l'esercizio del diritto di risoluzione del contratto non pregiudica l'eventuale azione di rivalsa.

ART. 38 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'aggiudicatario comporta, lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione. Qualora l'aggiudicatario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte interdizione o inabilitazione del titolare, il Consorzio ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
La Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del

servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.
L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 39 – RESPONSABILITÁ ED OBBLIGHI, ASSICURAZIONI

L'aggiudicatario si obbliga espressamente a garantire ed a mantenere il C.I.S.S. 38 sollevato ed indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati in conseguenza di tutte le attività, anche semplicemente connesse, oggetto dell'appalto, manlevando espressamente la stazione appaltante da qualsivoglia richiesta risarcitoria.
L'Appaltatore è responsabile verso il C.I.S.S. 38 del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del Consorzio medesimo, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti.
Gli eventuali danni a terzi derivanti dalle operazioni di esecuzione dei Servizi oggetto del presente appalto saranno a completo carico dell'Appaltatore.
Incombe all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni prodotti a persone o cose nell'esercizio delle sue funzioni, sia direttamente che dai suoi dipendenti.
Nella conduzione e gestione dei servizi affidati, l'Appaltatore deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni a persone e cose, con l'onere di vigilare affinché le attrezzature ed i mezzi operanti nei Servizi siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro ed alle altre norme vigenti.
L'Appaltatore assume e riconosce in capo a sé ogni responsabilità sia civile che penale derivante dallo svolgimento dei Servizi, intendendosi il C.I.S.S. 38 ed i suoi organi sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità e da ogni conseguenza diretta o indiretta.
L'Appaltatore sarà comunque, sempre, considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il C.I.S.S. 38 e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto. A copertura dei danni di cui l'Appaltatore è responsabile a qualsiasi titolo, il medesimo è vincolato agli obblighi assicurativi stabiliti dai successivi commi del presente articolo.
Tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, con i relativi oneri, sono a carico dell'Appaltatore, che ne sarà il solo responsabile; anche la mancata osservanza di quanto sopra comporterà la risoluzione del contratto con effetto immediato.

A copertura di eventuali danni causati, dovuti a fatto o colpa inerente o in conseguenza dell'espletamento del servizio, l'aggiudicatario – prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto – dovrà stipulare, presso primaria compagnia di assicurazione, le seguenti polizze assicurative:

a) Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.): per tutti i danni cagionati a terzi durante lo svolgimento del servizio;

b) Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.): ai sensi (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i., (b) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), stipulata presso primaria compagnia di assicurazione.

Il novero degli "Assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre all'aggiudicatario, il Consorzio C.I.S.S. 38, suoi amministratori, prestatori di lavoro e consulenti.

A) La polizza Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) dovrà rispettare le seguenti specifiche, salvo migliorie:

- descrizione puntuale del rischio assicurato;
- responsabilità civile della committenza di lavori, servizi e forniture;
- responsabilità personale dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni;
- responsabilità che a qualunque titolo ricada sugli Assicurati per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori;
- danni a terzi da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività;
- danni a terzi da incendio;
- danni a terzi da inquinamento accidentale;
- danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- responsabilità "postuma" derivante al soggetto aggiudicatario, per danni TUTTI cagionati a terzi (compresa il Consorzio appaltante) dopo l'ultimazione dei servizi; la presente estensione ha effetto dalla data di rilascio del certificato di regolare esecuzione ed è prestata per i danni verificatisi entro i dodici mesi successivi.

La polizza R.C.T. deve essere mantenuta in vigore fino a 12 (dodici) mesi successivi dalla data dell'attestazione di regolare esecuzione.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore ai minimi inderogabili sotto indicati:

Massimali per Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.):

- per sinistro € 2.000.000,00
- per persona € 1.550.000,00
- per danni a cose € 1.550.000,00

B) La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze del soggetto aggiudicatario, con massimale non inferiore ai minimi inderogabili sotto indicati:

Massimali per Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O):

- per sinistro € 2.000.000,00
- per persona € 1.550.000,00
- per danni a cose € 1.550.000,00

Inoltre, la polizza dovrà risultare espressamente estesa alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, manifestatesi entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza stessa.
La polizza R.C.O. deve essere mantenuta in vigore fino a 3 (tre) mesi dalla data del certificato di regolare esecuzione.
L'Appaltatore dovrà fornire, all'atto della stipula del contratto, onde sollevare il C.I.S.S. 38 da qualsiasi responsabilità, tutta la documentazione comprovante la stipula delle polizze assicurative sopra indicate nonché la regolarità dei pagamenti per tutta la durata dell'appalto.

In ogni caso l'Appaltatore sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale.
Le polizze dovranno essere stipulate per tutta la durata del contratto d'appalto e dovranno recare espressamente la clausola che le stesse si intendono cessate solo a seguito di espressa dichiarazione liberatoria da parte del C.I.S.S. 38.
Tutti gli obblighi dell'Appaltatore non cesseranno con il termine dell'appalto, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta a terzi e/o al personale adibito alla prestazione del servizio.
Nessuna rivalsa potrà essere sollevata nei confronti del C.I.S.S. 38.
Per le attività per le quali questa è obbligatoria, va assicurata la copertura INAIL.

L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il committente si sia avvalso, durante l'esecuzione del contratto, o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro. In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, la stazione appaltante ha facoltà di trattenere i ratei di prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.

Del pari, la stazione appaltante ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l'onere all'aggiudicatario. I rischi non coperti dalle predette polizze, gli scoperti, le franchigie e ogni limite di garanzia saranno posti a carico esclusivo dell'aggiudicatario.
In ogni caso, anche qualora l'aggiudicatario disponga di polizze stipulate in precedenza conformi a quanto sopra indicato, le polizze dovranno contenere una clausola di vincolo a favore del Consorzio ai fini del presente appalto.

ART. 40 – CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da garanzia provvisoria pari **al 2%** dell'importo a base d'asta, costituita secondo le forme e le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs n.36/2023.

Tale garanzia deve essere presentata in forma di cauzione o fideiussione a scelta dell'offerente con:

- deposito in contanti presso il Tesoriere;
- deposito presso il Tesoriere di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato valutati al corso del giorno del deposito;
- presentazione di specifica fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da altri Istituti ed Aziende autorizzate.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 106 comma 5 del Codice. I depositi cauzionali presentati dai concorrenti che non risulteranno aggiudicatari saranno restituiti.
La garanzia deve coprire espressamente sia la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario che l'eventuale escussione prevista a seguito degli esiti del procedimento di controllo sul possesso dei requisiti ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L’importo della garanzia è ridotto del 50% nei confronti dei soggetti partecipanti rientranti nelle fattispecie previste dal comma 8 del citato art. 106, e per avvalersi di tale beneficio gli operatori economici dovranno allegare la documentazione in corso di validità, prodotta in originale o in copia autenticata, attestante il possesso dei requisiti previsti.

ART. 41 – CAUZIONE DEFINITIVA

Entro i termini indicati nella lettera di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, l’operatore economico aggiudicatario dovrà costituire presso la Stazione Appaltante una garanzia fideiussoria definitiva pari **al 10%** dell'importo contrattuale in base a quanto prescritto dall’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.
Il deposito cauzionale sarà svincolato progressivamente secondo il disposto di cui al comma 8 del citato art. 117. Il deposito cauzionale definitivo garantisce l’assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali da parte del contraente nei confronti della Amministrazioni contraenti.
Ai sensi dell’art, 117 comma 6 del D.Lgs n. 36/2023, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 dello stesso articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi dell’art. 106 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 % per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 %, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.
Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del C.I.S.S. 38.
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.
Nel caso di integrazione del contratto, l’Appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193.
Il C.I.S.S. 38 non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193 non sono accettate dal C.I.S.S. 38 medesimo. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità al C.I.S.S. 38.

ART. 42 – RECESSO

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 43 – OBBLIGATORIETA' DELL'OFFERTA

Mentre con la presentazione dell'offerta l'Appaltatore è immediatamente obbligato nei confronti del C.I.S.S. 38 a effettuare la prestazione nei modi e nei termini della stessa e del presente Capitolato, nonché dell'offerta tecnica presentata, per il Consorzio il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo la stipulazione del contratto.
L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 (centottanta) giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione della medesima e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del codice civile.

ART. 44 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di appalto è stipulato secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023.
L'Appaltatore è obbligato a stipulare il contratto entro i termini di legge, previo deposito delle spese contrattuali da effettuarsi entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta dell'aggiudicazione.
In caso di mancata stipulazione del contratto definitivo da parte dell'Appaltatore entro il predetto termine, previamente comunicato all'Appaltatore medesimo tramite idonei mezzi, il C.I.S.S. 38 ha facoltà di aggiudicare l'appalto all'operatore economico concorrente immediatamente successivo nella graduatoria, ovvero di procedere ad un nuovo appalto a spese dell'Appaltatore stesso.
Il C.I.S.S. 38 procederà inoltre all'incameramento della cauzione provvisoria.

ART. 45 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali, le tasse di registrazione del contratto, i bolli, i diritti e ogni altra imposta e spesa inerente e conseguente all'appalto sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa e dovranno essere versate al C.I.S.S. 38 prima della stipula del contratto e degli eventuali altri atti. Qualora l'Appaltatore non provveda al deposito nel termine fissato, decadrà automaticamente dall'aggiudicazione.
Qualora l'aggiudicatario, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato dal C.I.S.S. 38 o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011), il C.I.S.S. 38 medesimo procede ad incamerare la garanzia provvisoria a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.

ART. 46 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare, oltre a quanto dettato dal presente Capitolato, ogni norma di Legge Nazionale e Regionale, Decreto e Regolamento di carattere generale e/o speciale, vigenti o che siano emanati durante la gestione del servizio da Autorità competenti e relative a questioni amministrative, assicurative, sociali, fiscali o sanitarie, e di in genere da tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato. Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno in carico del contravventore, sollevando da ogni responsabilità il C.I.S.S. 38.

L'aggiudicatario, per tutto quanto non è espressamente indicato nel presente Capitolato e/o in contrasto con le presenti norme, è soggetto all'osservanza delle disposizioni del c.c. e alle norme vigenti per gli appalti pubblici.
L'aggiudicatario sarà inoltre tenuto all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in vigore in materia o che potranno venire emanate dalle competenti Autorità, anche dopo la stipulazione del contratto.

ART. 47 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente al C.I.S.S. 38 ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
L'Appaltatore inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (…) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

ART. 48 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di Comportamento approvato dal C.I.S.S.38, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), visibile sul sito istituzionale www.ciss38.it, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del C.I.S.S. 38 che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Consorzio nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

ART. 49 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione all'appalto affidato, Titolare del Trattamento è il C.I.S.S. 38, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27.04.2016, n. 679/2016 e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del Trattamento. Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 27.04.2016, n. 679/2016, infatti, il Responsabile del Trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del Trattamento.
Ai sensi del Regolamento UE 27.04.2016, n. 679/2016 l'Appaltatore verrà nominato Responsabile del Trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, acquisirà. L'Appaltatore dovrà attenersi, ai sensi della normativa vigente, alle seguenti indicazioni:

- l'Appaltatore dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- l'Appaltatore non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso;
- l'Appaltatore non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto di appalto. Tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti al C.I.S.S. 38 entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla scadenza contrattuale;
- l'Appaltatore dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalle norme di legge;
- l'autorizzazione al trattamento sarà limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio, comprendendo i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei destinatari;
- l'Appaltatore dovrà predisporre un sistema di gestione del trattamento dei dati idoneo a garantire la conformità al regolamento europeo n. 679/2016;
- la violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dal C.I.S.S. 38 e debitamente contestata, sarà considerata quale grave violazione degli obblighi contrattuali e legittimerà la risoluzione dell'affidamento, salva ogni più grave conseguenza di legge;
- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'Appaltatore è comunque obbligato in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione del medesimo e salvo quanto stabilito nel contratto di nomina a Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR 679/2016.

ART. 50 – ACCETTAZIONE DELLE PRESCRIZIONI E DELLE CLAUSOLE

L'Appaltatore, nel partecipare alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta, in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato.

ART. 51 – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

A tutti gli effetti contrattuali e di legge, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio - ai sensi dell'art. 5 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) - presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di gara.

ART. 52 - FORO COMPETENTE

Per eventuali ricorsi all'autorità giudiziaria, il Foro competente è quello di Ivrea.
È esclusa qualsiasi forma di arbitrato e di clausola compromissoria.

ART. 53 – DISPOSIZIONI FINALI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara di cui al presente Capitolato ovvero di prorogarne la data di espletamento, dandone comunicazione ai concorrenti.
Nell'ipotesi di cui al precedente comma le imprese partecipanti non potranno fare valere pretese di alcun genere. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato Speciale si richiamano le norme del Capitolato Generale dello Stato e gli articoli del Codice Civile.

L'aggiudicatario sarà tenuto, altresì, all'osservanza di tutte le Leggi e Regolamenti che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro e le leggi antinquinamento, siano o non siano espressamente richiamate nel presente Capitolato Speciale.

L'aggiudicatario resta vincolato al pieno rispetto delle norme e prescrizioni del presente Capitolato per tutta la durata prevista mentre è riconosciuta al Consorzio piena facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, e ciò anche parzialmente, senza per questo dover corrispondere alcun indennizzo. La data di recesso sarà comunicata mediante lettera raccomandata A/R o altri strumenti di posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della data di cessazione del servizio.

Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. l'aggiudicatario dichiara esplicitamente ed incondizionatamente di accettare tutti gli articoli del presente Capitolato, ferma restando l'inderogabilità delle altre norme contrattuali.

ART. 54 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), a norma dell'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, è il Responsabile dell'Area Integrativa Dott. Davide Milano.

Cuorgnè, lì _____

Firma _____

Il Responsabile Area Integrativa
Dottor Davide MILANO